



Studio
Ammoscato e Associati



Ai gentili clienti.

Oggetto: SOSPENSIONE RATE CARTELLE

Con la presente Circolare si pone l'attenzione sui pagamenti relativi alla rateizzazione di avvisi bonari e cartelle di pagamento che **scadono nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio.**

Avvisi bonari

Tra le principali dimenticanze ci sono gli avvisi bonari. Anche le norme "residuali" non includono tali provvedimenti. Gli articoli del decreto relativi agli obblighi di versamento non sono di carattere generale, poiché elencano dettagliatamente tributi, contributi e imposte sospesi.

Per quanto sopra si ritiene, ad oggi, che le rate di pagamento relative agli avvisi bonari vadano pagate.

Rate cartelle e accertamenti

Nel decreto è prevista una specifica disposizione per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi i cui termini diversamente scadono nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio. In particolare, per tali debiti il pagamento può essere eseguito «**in unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». **Ne consegue così che il contribuente dovrà versare il dovuto entro fine giugno. Tuttavia, la previsione del pagamento in un'unica soluzione desta qualche perplessità.** Per cartelle ed accertamenti, infatti, in via ordinaria è possibile dilazionare il debito. È singolare quindi, che un decreto volto proprio ad agevolare i contribuenti in un momento tanto difficile, imponga il pagamento integrale, di fatto derogando una norma già presente nel nostro ordinamento che consentirebbe la dilazione.

Per chi avesse già una rateazione in corso, invece, sia sulla cartella, sia per l'accertamento, sebbene il decreto non disponga espressamente, **è verosimile che entro fine giugno si debba versare l'importo totale in un'unica soluzione delle sole rate scadute (e non versate) tra l'8 marzo ed il 31 maggio.**

Ci preme ribadire che nel caso di sospensione del pagamento delle rate scadute (e non versate) tra l'8 marzo ed il 31 maggio, dovrete pagare in unica soluzione entro il 30 giugno l'importo non versato, Vi invitiamo, pertanto, a valutare attentamente tale situazione, al fine di evitare che a fine giugno gli importi da pagare siano troppo elevati, atteso che il mancato pagamento degli stessi comporterà la decadenza del beneficio della rateizzazione a suo tempo concessa.

Lo Studio Vi terrà aggiornati su eventuali chiarimenti che l'Amministrazione finanziaria fornirà in merito.